

LI PROVVEDITORI
 ALLA SANITÀ

DI PADOVA.

Essendosi accresciuta troppo osservabilmente la giacenza sulle Pubbliche Strade, Piazze, e Sagrati delle Chiese di questa Città de' Pittocchi, infermicj, e piagati, la maggior parte da Esteri Stati, o Limitrofe Provincie con danno de' Poveri Nazionali, ed a molestia delle Persone, perciò questo Ufficio di Sanità diviene con il presente Proclama approvato dal Regio Supremo Tribunale di Sanità di Venezia con di Lui Lettere 30. Agosto cadente ad assolutamente comandare quanto segue.

Primo. Che tutti li Pittocchi piagati, infermicj forastieri non debbano dalla pubblicazione del presente porsi giacenti sulle Strade, Piazze, e Sagrati per questuar la elemosina, e che dentro giorni tre debbano sortire da questa Città. Alli Nazionali poi che provassero il Domicilio di anni dieci sarà egualmente inibito di porsi giacenti sulle Pubbliche Strade, e Piazze, o nelle Chiese, Botteghe di Caffè, e Monasterj.

Secondo. Sarà preciso dovere delli Nonzoli, Sagrestani, Custodi delle Chiese di